



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 49/16

(Proc. Disc. P.A. 62/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2016, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Avv. Giuseppe Marino - Consigliere

Prof. Avv. Fabio Iudica - Consigliere Relatore

per decidere in ordine al deferimento dei sigg.ri **Valentina Interlenghi** (tessera FISE n. 002308/D), **Massimo Stefano Vitali** (Tessera FISE n. 002855/B) e **Matteo Dassani** (Tessera FISE n. 42143/E)

Premesso che

- da segnalazione del signor Pietro Faggioli del 20 luglio 2016 è emerso che la signora Valentina Interlenghi, operatore tecnico di base, pur non essendo all'uopo qualificata, avrebbe tenuto lezioni di equitazione, senza la supervisione e l'assistenza di un istruttore federale, presso la Società "*Le Canigge*" (sita in Coriano) e presso la Società "*Riding Ravenna*" (sita in Ravenna), mentre i rispettivi presidenti, signori Massimo Stefano Vitali e Matteo Dassani, avrebbero consentito che la stessa O.T.E.B. operasse impunemente. Inoltre il signor Dassani avrebbe aggredito fisicamente il denunciante Faggioli con una testata e un pugno e avrebbe minacciato di morte la cavalla dello stesso;
- con atto di incolpazione depositato il 28 settembre 2016 il Procuratore Federale, Avvocato Anselmo Carlevaro, ha deferito i suddetti incolpati dinanzi al Tribunale Federale per gli illeciti sopra elencati;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- visto l'art. 48 R.G. il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 24 novembre 2016, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;
 - in data 16 novembre 2016, è pervenuta al Tribunale Federale una richiesta di applicazione consensuale della sanzione, ai sensi dell'art. 47 R.G., formulata dall'Avv. Arginelli, legale incaricato della difesa di tutti e tre i deferiti, solo per conto di Valentina Interlenghi e Stefano Massimo Vitali, con richiesta di applicazione: a Valentina Interlenghi, della sospensione ex art 6, comma 1, lett. d), e) ed f) Reg. Giust. di giorni 20 (venti) e dell'ammenda di €1.500,00; a Stefano Massimo Vitali, della sospensione ex art 6, comma 1, lett. e) Reg. Giust. di mesi 2 (due) limitata ad ogni carica e/o incarico federale e sociale;
 - all'udienza del 24 novembre 2016, l'incolpato Matteo Dassani, in persona dell'Avv. Luca Arginelli, e il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, hanno formulato conclusioni congiunte, relativamente all'omissione di controllo e/o consenso sull'attività federale, chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione ex articolo 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia per la durata di 4 (quattro) mesi; quanto al capo di imputazione relativo allo scontro fisico con il denunciante, signor Pietro Faggioli, entrambe le parti hanno rilevato la carenza probatoria del video prodotto, che, secondo le indicazioni del denunciante, avrebbe dovuto essere determinante ai fini della ricostruzione del fatto imputato, ed hanno concluso che non si è raggiunta la prova del fatto contestato; non avendo le parti null'altro da osservare in sede di discussione, il Tribunale Federale si è riservato per la decisione.

Ritenuto che

- ad eccezione degli articoli 1, comma 2 lettera c) e 8 lettera b), la cui violazione non è risultata provata, risultano violate tutte le altre norme contestate agli incolpati dalla Procura Federale;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- la qualificazione giuridica dei fatti contestati in giudizio operata dalle parti è corretta;
 - le sanzioni oggetto di accordo o di conclusioni congiunte appaiono adeguate, corrette e congrue alle fattispecie oggetto d'esame;
 - con riferimento agli incolpati Valentina Interlenghi e Stefano Massimo Vitali non sussiste, *ex art. 47 comma 3 R.G.*, alcun impedimento alla definizione del procedimento mediante applicazione consensuale della sanzione;

il Tribunale Federale condivide altresì la ricostruzione, operata dall'incolpato Matteo Dassani e dal Procuratore Federale, quanto al capo di imputazione relativo allo scontro fisico con il denunciante, signor Pietro Faggioli, confermando pertanto non essersi raggiunta la prova del fatto contestato;

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47, comma 2, R.G., **l'efficacia dell'accordo** intervenuto tra le parti, Valentina Interlenghi, Stefano Massimo Vitali e la Procura Federale, con conseguente applicazione della sanzione **quanto a Valentina Interlenghi, della sospensione di giorni 20 (venti) ex articolo 6 lettere d), e) ed f) R.G. e dell'ammenda di €1.500,00, quanto a Stefano Massimo Vitali, della sospensione di mesi 2 (due) ex articolo 6 lettera e) R.G.**, limitata ad ogni carica e/o incarico federale e sociale, con ciò definendo, ad ogni effetto, tra le stesse il presente procedimento;

APPLICA

al signor **Matteo Dassani**, in epigrafe generalizzato, la sanzione **della sospensione di mesi 4 (quattro) ex articolo 6 lettera e) R.G.**;

RIGETTA

tutte le altre domande;



Federazione Italiana Sport Equestri

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed agli Incolpati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 R.G.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì 25 novembre 2016.

PRESIDENTE: f.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: f.to Avv. Giuseppe Marino

CONSIGLIERE RELATORE: f.to Prof. Avv. Fabio Iudica